

LEAP

NEWSLETTER

NEWSLETTER DEL 14 GENNAIO 2022

PNRR

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità	3
Decreto 7 dicembre 2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.	
Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR	5

GIURISPRUDENZA

Urbanistica ed Edilizia	9
TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 26 ottobre 2021, n. 2353 Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2021, n. 7550	
Diritto Penale	15
Il traffico di influenze illecite	

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità

Decreto 7 dicembre 2021

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

(GU n.309 del 30-12-2021)

Riportiamo nel link in calce il testo del D.P.C.M in data 7 dicembre 2021 recante le linee guida per l'applicazione della clausola di pari opportunità, ricambio generazionale e inclusione dei disabili negli appalti PNRR-PNC (di seguito anche solo "*Linee guida*").

Le linee guida definiscono modalità e criteri di applicazione delle disposizioni dell'art. 47 D.L. 77/2021, che attuano il principio posto dal PNRR secondo cui nei "*bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l'altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei*".

Le linee guida si applicano a tutte le procedure (appalti e concessioni) afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Le Linee guida prevedono la documentazione che gli operatori economici che partecipano ai bandi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC devono presentare con riferimento:

- al rapporto sulla situazione personale;
- alla relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- alla dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Le Linee guida inoltre definiscono:

- le “*clausole contrattuali e le misure premiali*” (in attuazione dei commi 4 e 5 dell’art. 47, D.L. 77/2021);
- il requisito della quota del 30% di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (in attuazione del comma 4 dell’art. 47, D.L. 77/2021);
- le “*clausole contrattuali e le misure premiali*” (in attuazione dei commi 4 e 5 dell’art. 47, D.L. 77/2021);
- il requisito della quota del 30% di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile (in attuazione del comma 4 dell’art. 47, D.L. 77/2021);
- le deroghe all’applicazione dei dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile (in attuazione del comma 7 dell’art. 47, D.L. 77/2021);
- l’applicazione delle penali (in attuazione del comma 6 dell’art. 47, D.L. 77/2021).

[Link DPCM 7 DICEMBRE 2021](#)

Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR

Premesse

Come è noto, l'art. 6 del D.L. n. 77/2021 ha istituito, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Servizio centrale per il PNRR, cui è affidata, con il supporto dell'Unità di missione PNRR, la responsabilità del coordinamento operativo complessivo dell'attuazione del Piano, nonché del supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR. A quest'ultime, come è noto, spetta il compito di presidiare e vigilare sulla corretta esecuzione dei progetti/interventi che compongono le misure del PNRR, garantendo il raggiungimento dei relativi risultati (*target* e *milestone*), il cui conseguimento, secondo le tempistiche stabilite, rappresenterà la condizione necessaria affinché la Commissione europea rimborsi le relative risorse. Al fine di supportare le predette Amministrazioni nelle attività di propria pertinenza, con la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, il Servizio centrale per il PNRR ha predisposto le "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR".

Si tratta di indicazioni operative di dettaglio, elaborate con la finalità di fornire utili indirizzi alle pubbliche amministrazioni per:

- individuare i requisiti di ammissibilità e le eventuali cause di esclusione, attribuibili al Soggetto attuatore e/o alla proposta progettuale, il cui mancato soddisfacimento può comportare una criticità con impatto sul processo di attuazione dell'iniziativa, nonché in fase di controllo e rendicontazione della stessa;
- fornire elementi utili sui processi di attuazione che potranno essere ripresi nelle apposite sezioni delle procedure di selezione dei progetti (ossia negli atti amministrativi di varia natura, tra cui decreti ministeriali e bandi).

Il contenuto delle Istruzioni tecniche

Le richiamate Istruzioni tecniche sono suddivise in 3 blocchi tematici: il primo riguarda i principi generali applicabili a tutti i progetti finanziati dal PNRR, il secondo offre invece una panoramica del contenuto delle clausole che le stazioni appaltanti devono prevedere al momento della predisposizione degli avvisi pubblici per l'affidamento degli interventi in ambito PNRR, mentre il terzo si propone di fornire indirizzi utili per la predisposizione dell'atto di finanziamento.

In merito ai principi generali, le Istruzioni tecniche individuano alcuni elementi comuni a tutti gli interventi inseriti nel PNRR che devono essere tenuti in considerazione da tutte le amministrazioni che si approcciano a tali nuovi strumenti.

Gli atti ed i provvedimenti amministrativi connessi al PNRR devono prevedere il rispetto di alcuni principi e obblighi, tra i quali si evidenziano:

a. il principio del “*non arrecare danno significativo* (c.d. “*Do No Significant Harm*” o “DNSH”), secondo il quale nessuna misura finanziata dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi di tutela dell'ambiente;

b. il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;

c. obbligo di conseguimento, come si accennava, di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari con eventuale previsione di clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;

d. obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

Nell'attuazione del PNRR - aggiungono le Istruzioni in commento - occorre inoltre considerare alcune priorità trasversali, tra le quali il rispetto e la promozione della parità di genere, la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali.

Quanto al secondo dei temi trattati dalle Istruzioni tecniche, si evidenzia che nella fase di attuazione del Piano le Amministrazioni centrali sono tenute a “*qualificare*” e

“indirizzare” gli interventi affinché gli stessi risultino in grado di realizzare gli obiettivi fissati dalle singole componenti del PNRR stesso. Per questo motivo, negli atti e nei documenti chiave occorre introdurre, sin da subito, elementi idonei ad “orientare” le soluzioni tecniche e amministrative degli investimenti e delle riforme. Ciò vuol dire conseguire innanzitutto le *milestone* e i *target* entro le scadenze convenute: le *milestone* definiscono generalmente fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale; i *target* rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificati in base a indicatori misurabili. Ad eccezione, infatti, dell’anticipo di risorse per l’avvio dei Piani, i successivi pagamenti da parte dell’Unione Europea sono effettuati solo in base al raggiungimento dei M&T concordati *ex ante* e temporalmente scadenzati.

In tale specifica sezione vengono, pertanto, date puntuali indicazioni per la redazione degli avvisi pubblici.

Vengono, in particolare, esplicitati i riferimenti normativi e le finalità - in ottica PNRR - che le clausole di *lex specialis* devono perseguire.

Si tratta di una guida concreta per le Pubbliche Amministrazioni, in grado di offrire spunti utili per la corretta gestione delle procedure di gara. Con il terzo ed ultimo blocco tematico le Istruzioni tecniche in parola si soffermano sugli aspetti relativi alla parte finanziaria degli interventi, individuando *best practice* volte a rendere efficiente anche la gestione delle risorse.

La durata e i termini di realizzazione dell’intervento sono due aspetti chiave non trascurabili per la corretta predisposizione di quella che le Istruzioni tecniche definiscono, in maniera omnicomprensiva, “legge di finanziamento”. Quanto ai costi ammissibili, si chiarisce che debbano rientrarvi anche i costi relativi al reclutamento del personale necessario alla realizzazione del progetto incluso nel PNRR, rinviando comunque per ogni ulteriore elemento di dettaglio a quanto stabilito sul punto dal Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021.

Viene poi fornita una descrizione esaustiva delle procedure di accettazione del finanziamento richiesto, dei conseguenti obblighi cui si sottopone il Soggetto attuatore nonché ogni altro aspetto propedeutico e funzionale all’ottenimento delle risorse necessarie per la realizzazione del Progetto.

Da ultimo, le Istruzioni tecniche qui in commento forniscono alcuni utili format “personalizzabili” dalle singole amministrazioni, in grado di uniformare la documentazione che occorre produrre per la realizzazione di un Progetto inserito nel PNRR e, al contempo, ridurre i tempi di avviamento dei singoli interventi.

I chiarimenti resi dalla Ragioneria Generale dello Stato con la successiva Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021.

Sul punto relativo alla finanziabilità degli interventi previsti nel PNRR, è da ultima intervenuta una ulteriore Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (la n. 33 del 31 dicembre 2021) che ha chiarito che doppio finanziamento e cumulabilità sono due concetti differenti.

Il primo era e resta vietato nell’Ordinamento europeo, per cui sul punto specifico non si registra alcuna novità.

È, invece, possibile cumulare, conformemente all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 misure finanziate con le risorse del PNRR - come ad es. anche i crediti di imposta 4.0 e R&S - con altre agevolazioni pubbliche, ovviamente entro il limite del 100% del costo del Progetto.

Il superamento di tale limite configurerebbe, con ogni evidenza, proprio l’ipotesi (vietata) del doppio finanziamento.

La Ragioneria Generale dello Stato chiarisce, dunque, il dubbio sorto a seguito della pubblicazione della Circolare n. 21 e delle relative Istruzioni tecniche qui in commento che sembravano potersi interpretare nel senso di vietare la cumulabilità tra misure finanziate con il PNRR ed altre misure economiche finanziate con risorse provenienti da altri programmi europei o con risorse ordinarie statali.

GIURISPRUDENZA

URBANISTICA ED
EDILIZIA

**TAR Lazio, Roma, Sez.
III, 4 novembre 2021, n.
11339**

Massima

L'accoglimento dell'istanza di accesso di un impianto FER alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia) è subordinata all'esistenza di un titolo autorizzatorio valido ed efficace al momento della presentazione della domanda.

Ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza di accesso alle tariffe incentivanti a nulla rileva il fatto che il provvedimento di sospensione dei lavori di realizzazione dell'impianto FER sia *sub iudice* o che sia stata presentata una istanza di sanatoria del manufatto.

Caso di specie

Con ricorso proposto avanti al TAR Lazio una società attiva nel settore della costruzione e gestione di impianti FER ha impugnato il provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. con il quale è stata

rigettata l'istanza di accesso di un impianto fotovoltaico alle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia) nelle more della definizione della controversia sulla legittimità dei titoli edilizi.

I lavori di realizzazione dell'impianto FER in esame, infatti, risultavano essere stati eseguiti in forza di S.C.I.A. oggetto, dapprima, di espressa diffida all'effettuazione dei lavori di installazione dell'impianto e delle opere connesse e, successivamente, di ordinanza-ingiunzione sospensiva dei lavori medesimi, con contestuale obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Ordinanza-ingiunzione quest'ultima tempestivamente impugnata dalla società con ricorso avanti al competente TAR Toscana, ma non interinalmente sospesa né dal TAR medesimo, né dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.

Con successive memorie depositate nel giudizio proposto avverso il provvedimento del GSE, peraltro, la società ricorrente ha altresì richiesto il rinvio della udienza pubblica fissata per la decisione della controversia, onde attendere, da un lato, l'esito del giudizio sulla legittimità nel merito del titolo edilizio e, dall'altro, l'ottenimento del permesso in sanatoria (nelle more presentato) per la realizzazione del manufatto.

Motivi della decisione

Il TAR Lazio - dopo aver ribadito come l'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 28/2011 preveda che siano gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti FER (nel caso di specie il Comune) a verificare la legittimità dei titoli autorizzativi stessi e come, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, tali enti siano tenuti a trasmettere tempestivamente al GSE l'esito degli accertamenti effettuati nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi - ha chiarito come nel caso in esame l'istanza di accesso alle tariffe incentivanti previste

dal D.M. 5 maggio 2011 (c.d. IV Conto Energia) fosse priva della “*copia del pertinente titolo edilizio*”, valido ed efficace. Sicché, la mancanza di un titolo edilizio valido ed efficace al momento della presentazione della domanda non avrebbe potuto determinare in capo al GSE l’obbligo di rigettare la richiesta formulata, a nulla rilevando il fatto che l’ingiunzione comunale fosse *sub iudice* o che fosse stata presentata una istanza di sanatoria del manufatto e non essendo quindi possibile una soluzione interlocutoria come quella prospettata dalla società ricorrente.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2021, n. 7550

Massima

Nell'ambito di un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche effettuate dall'Amministrazione in un giudizio di compatibilità ambientale, non è ammissibile l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio qualora, essendo tale istanza istruttoria volta a sollecitare un riesame di merito da parte dell'organo giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecniche condotte dagli organi a ciò deputati *ex lege*, essa venga richiesta in assenza di profili di erroneità, travisamento, e illogicità dell'atto amministrativo *ictu oculi* rilevabili.

Caso di specie

Con ricorso al TAR Calabria, Catanzaro, una società aveva impugnato il provvedimento di diniego con cui la Regione Calabria aveva respinto l'istanza di autorizzazione unica avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano dall'utilizzo della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata.

Tale diniego era fondato sul precedente parere negativo di compatibilità ambientale e di autorizzazione integrata ambientale rilasciato con decreto del dirigente generale della Regione Calabria.

Il TAR Calabria, Catanzaro, ha rigettato il ricorso rilevando come il parere ambientale non si configurasse quale mero atto tecnico di gestione, quanto piuttosto quale provvedimento di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, pertanto sindacabile solo in termini di palese inattendibilità e irragionevolezza, profili tuttavia non rilevati dal giudice di *prime cure*.

Con ricorso in appello al Consiglio di Stato, dunque, la società proponente ha impugnato la sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, chiedendone la riforma e il conseguente annullamento del parere negativo ambientale e del provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica adottati dalla Regione, richiedendo inoltre l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.

Motivi della decisione

In primo luogo, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza istruttoria relativa alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla società ricorrente sul presupposto che l'esperimento di un simile mezzo istruttorio andrebbe a configurare "*un riesame di merito da parte dell'organo giurisdizionale in ordine alle valutazioni di compatibilità ambientale condotte dagli organi a ciò deputati ex lege*".

Riesame da parte del giudice amministrativo e, dunque, un sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche che può invece realizzarsi esclusivamente in presenza di "*profili di erroneità, travisamento, e illogicità ictu oculi rilevabili*".

Tuttavia, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rilevato come nelle valutazioni degli organi tecnici dell'Amministrazione non vi fossero macroscopici profili di erroneità e che il giudizio di non compatibilità ambientale emesso con gli atti impugnati, pur essendo potenzialmente opinabile sotto il profilo tecnico scientifico, non potesse ritenersi per ciò stesso illegittimo.

Inoltre, in merito all'ulteriore profilo di censura dedotto dalla società ricorrente - incentrato sul rilievo che né la Regione né

il giudice di prima istanza avrebbero tenuto sufficientemente in considerazione il principio di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, secondo cui gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili *“sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”* - il Consiglio di Stato ha chiarito come tale principio non debba essere interpretato *“nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba sempre considerarsi prevalente su quello alla tutela dell'ambiente, perché ciò comporterebbe di fatto la sterilizzazione (e, quindi, la negazione) del bilanciamento di interessi cui è istituzionalmente preposta l'autorità competente in materia di VIA”*.

Detta disposizione normativa deve invece essere considerata, come rilevato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, quale espressione del *“principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”* (cfr. Corte Cost., sentenza 11 ottobre 2012, n. 224), da ciò conseguendo che il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti sia svolto in modo analitico e puntuale e non mediante formule stereotipe. In conclusione, il Consiglio di Stato - rilevando come i pareri di compatibilità ambientale impugnati non risultassero affetti da macroscopici profili di erroneità e irragionevolezza - ha respinto il ricorso in appello proposto dalla società, confermando la pronuncia del TAR Calabria, Catanzaro, e la legittimità del parere negativo ambientale e del provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica adottati dalla Regione.

Il traffico di influenze illecite

Nel solco di una legislazione (sovente) istigata da fini meramente repressivi e priva dei necessari connotati di prevenzione generale, è stato inserito nel nostro ordinamento - con l'art. 1, comma 75, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino) e con la successiva modifica indotta dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Legge spazza-corrotti) - il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* c.p.

Il precetto penale così sancisce: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività*

giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435) si era reso necessario colmare un, “il”, vuoto normativo determinato dall'evoluzione del fenomeno corruttivo, sottoponendo al vaglio penale tutte quelle ipotesi in cui un soggetto, in cambio di “utilità” si impegna ad esercitare una influenza illecita su un pubblico agente competente all'emanazione di un atto d'ufficio di interesse di un committente.

Non spetta a me - e comunque non ne avrei titolo - alcuna valutazione sulle scelte di politica legislativa; mi permetto - invero - criticare la formulazione, spesso infelice, delle norme repressive, di cui amerei *a contrario* una forte limpidezza e chiarezza, sì da poter individuare, e far individuare, i precisi confini tra il lecito e l'illecito e così fuggire dalla atipicità ed indeterminatezza della stessa norma.

Interviene sul tema la sentenza della Sesta Sezione Penale della Cassazione (Sez. VI, 9 novembre 2021 n. 40518): i passaggi argomentativi dedicati dai Giudici di legittimità allo specifico delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.) meritano una considerazione avendo la Corte riqualificato una parte delle condotte originariamente qualificate ai sensi degli artt. 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*) e 321 (*Pene per il corruttore*) del codice penale.

Va ricordato che la condotta oggi contemplata dall'art. 346-*bis* c.p. assorbe quella allora contemplata dall'art. 346 c.p. (abrogato con la stessa legge n. 3 del 2019) che puniva la condotta di chi, *“millantando credito”* presso un funzionario pubblico, *“riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione”* ovvero *“col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare”*.

Chiariamo subito che la fattispecie di cui ora ci stiamo occupando (traffico d'influenze illecite) non sarà configurabile allorché sia stato accertato un rapporto “alterato” e “non paritario” fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato, rapporto

che integrerebbe i più gravi delitti di corruzione; sotto questo profilo va anche chiarito che la giurisprudenza ha specificato che il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346-*bis* c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico.

La sentenza di cui ora si tratta motiva alcune riflessioni critiche all'impianto normativo: testualmente si legge in parte motiva che con l'art. 346-*bis* c.p. il legislatore *"ha inteso punire, in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell'altro (il privato interessato all'atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)"*; prosegue la Corte individuando il nucleo dell'antigiuridicità della condotta penalmente sanzionata *"non nel mero sfruttamento (vero o vantato) di relazioni con il pubblico agente (che costituisce piuttosto il mezzo attraverso il quale il soggetto agente riesce ad ottenere dal privato la dazione indebita, anche solo come promessa), bensì in tutte quelle forme di intermediazione che abbiano come finalità "l'influenza illecita" sulla attività della pubblica amministrazione. Le parti devono avere di mira un'interferenza illecita, resa possibile grazie allo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente"*.

Ma, vi è un "ma": afferma, infatti, la Corte, che la norma incriminatrice *"non chiarisce quale sia la influenza illecita che deve tipizzare la mediazione e non è possibile, allo stato della normativa vigente, far riferimento ai presupposti e alle procedure di una mediazione legittima con la pubblica amministrazione (c.d. lobbying), attualmente non ancora regolamentata"*, con il concreto rischio di *"attrarre nella sfera penale - a discapito del principio di legalità - le più*

svariate forme di relazioni con la pubblica amministrazione, connotate anche solo da opacità o scarsa trasparenza, ovvero quel "sottobosco" di contatti informali o di aderenze difficilmente catalogabili in termini oggettivi e spesso neppure patologici, quanto all'interesse perseguito".

La conclusione a cui perviene la Corte non mi persuade: *"l'unica lettura della norma che soddisfa il principio di legalità è quella che fa leva sulla particolare finalità perseguita attraverso la mediazione: la mediazione è illecita quando è finalizzata alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente":* quindi – a ben vedere – anche ad un mero "sospetto"? ove pare che questo prevalga sull'accertamento rigoroso dei fatti e che sia la persona sottoposta ad indagini o l'imputato a dover dimostrare la correttezza del proprio comportamento?

Leap è un progetto editoriale a cura dello Studio Legale Lipani, Catricalà & Partners. È vietata ogni distribuzione non autorizzata.

© Copyright 2020 | Lipani Catricalà & Partners

LEAP

NEWSLETTER
